

Valore "a nuovo", trasparenza "a vecchio".

Lettera aperta alla signora Unipolsai

Cara Signora Unipolsai,

mi permetta, in primo luogo, di farle i complimenti per la posizione di primato che Ella – sicuramente con pieno merito – ha raggiunto fra le Compagnie Assicurative italiane.


La disturbo per illustrarle lo strano caso della signora Maria Cristina, casalinga (non di Voghera), con la passione per le automobili.

Nella primavera del 2015 la signora Maria Cristina acquista l'auto dei suoi sogni, una Lexus Nx. Come per tutti gli appassionati di autovetture, anche per la signora Maria Cristina questa auto diventa un vero e proprio membro della famiglia. E chi non vuole il meglio per un componente della propria famiglia? Per questo motivo, la signora Maria Cristina decide di assicurare l'amata Lexus con la prima Compagnia italiana e, quindi, con Lei, signora Unipolsai.

Persona prudente e oculata, la signora Maria Cristina decide - ovviamente - di assicurarsi anche per il caso di furto.

Le viene suggerita la formula "valore a nuovo", che comporta una piccola franchigia (5%) e che le viene proposta con uno sconto (dopo si capirà il perché) dell'85%.

Temprata da anni e anni di caccia alle "offerte speciali" e ai "saldi", la signora Maria Cristina non è certo tipo da lasciarsi scappare un'occasione così ghiotta. "Mia!", grida, afferra una penna e sottoscrive la polizza, che le allego, espunti esclusivamente i dati sensibili della signora.



Il destino cinico e baro vuole che l'amata Lexus venga rubata nel febbraio 2016. La signora Maria Cristina si asciuga le lacrime, consegna al competente ispettorato sinistri la usuale documentazione amministrativa richiesta in caso di furto e mette mano alla calcolatrice. Valore a nuovo dell'autovettura, Euro 42.500; franchigia del 5%, Euro 2125; 42.500 - 2.125 = 40.375 S'immagini, signora Unipolsai, la sorpresa della signora Maria Cristina nel ricevere la comunicazione che la somma che le verrà versata sarà di Euro 30.762, compreso il costo del navigatore satellitare e della procura a vendere.

Richiesto di chiarimenti, il liquidatore incaricato spiega di aver applicato quanto previsto dalla lettera B.4 del paragrafo Furto delle Condizioni generali della polizza denominata Nuova Prima Global (scritto rigorosamente senza "e", che fa più chic).

Che diamine c'è scritto in questo paragrafo B.4, dedicato giust'appunto ai criteri di liquidazione del danno? Come si vede, sono previste due ipotesi. Sub a) è disciplinato il caso di Assicurazione a Valore a Nuovo; sub b) quello di Assicurazione a Valore Commerciale. Per favore, provi a leggerle anche Lei.



B) FURTO

B.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Indennizza l'Assicurato della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina, nonché dei Danni diretti subiti dal veicolo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

Quando II veicolo assicurato non è un ciclomotore, un quadriciclo leggero o un motoveicolo, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde inoltre:

- dei danni subiti dal veicolo assicurato quando l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina riguardino oggetti od Accessori non assicurati;
- dei Danni diretti subiti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina;
- dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria e si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purché** *Stabilmente in-stallati* **sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli *B.3 - Capitale assicurato* e *B.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro*.

B.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende:

- salvo che sia diversamente convenuto, l'appropriazione indebita (articolo 646 del Codice Penale);
- il furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

B.3) CAPITALE ASSICURATO

Il Capitale Assicurato si riferisce al veicolo nonché agli Accessori ed agli Apparecchi audio - fono – visivi stabilmente installati sullo stesso.

In caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile; tuttavia tale *Regola proporzionale* non verrà applicata qualora il valore assicurato del veicolo indicato in *Polizza* sia pari o superiore al 90% del valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto.

Nuova 1ª Global - Protezione Rischi e Assistenza Stradale - EDIZIONE 05/2015

Pagina 23 di 120



UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il Capitale Assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo Premio.

B.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) Assicurazione a Valore a Nuovo

In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del Degrado d'uso. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in *Polizza*, il valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l'indennizzo, nel limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessor*i e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

b) Assicurazione a Valore Commerciale

In caso di *danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed al Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fonovisivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di *danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo, **nel limite del** capitale indicato in *Polizza*, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

SI considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

Nuova 1º Global - Protezione Rischi e Assistenza Stradale - EDIZIONE 05/2015

Pagina 24 di 120



c) Assicurazione del solo Danno Totale

ÜNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l'indennizzo, nel Interiore del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

B.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia în caso di *danno parziale* che in caso di *danno totale* il valore commerciale del veicolo è semore determinato:

- per le autovetture, in base al valore indicato dalla rivista Quattroruote. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dalla rivista Quattroruote, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.
- per gli altri veicoli, in base al valore indicato dalla rivista Eurotax giallo. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dalla rivista Eurotax, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

B.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'Assicurato lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.

In caso di furto o rapina del solo *Apparecchio audio - fono - visivo*, qualora in *Polizza* sia previsto uno *Scoperto*, il relativo minimo è ridotto a € 100. Tale riduzione viene applicata anche per l'eventuale *Franchigia* fissa ed assoluta.

Qualora, oltre all'Apparecchio audio - fono -- visivo, siano state sottratte altre parti del veicolo, al danno complessivamente determinato si applicano lo Scoperto ed il relativo minimo o la Franchigia indicati in Polizza.

B.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia autentica al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. In caso di furto o rapina avvenuti all'estero l'Assicurato deve presentare denuncia anche all'Autorità italiana.

L'Assicurato inoltre deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI I seguenti documenti:

Nuova 1º Global - Protezione Rischi e Assistenza Stradale - EDIZIONE 05/2015

Pagina 25 di 120



- il Certificato dello Stato Giuridico attuale, l'Estratto Cronologico Generale Integrato
 o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con
 certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- Il Certificato di Proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ha la facoltà di chiedere all'*Assicurato* la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l' indennizzo.

B.8) RITROVAMENTO DEL VEICOLO

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia avuto notizia del ritrovamento del veicolo sottratto o di parti di esso, ad informare subito l'Agenzia o il Punto di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ai quali è stato assegnato il contratto.

In caso di ritrovamento del veicolo sottratto prima della *Liquidazione* dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dei criteri indicati ai titoli precedenti. In caso di ritrovamento del veicolo sottratto successivo alla *Liquidazione* dell'indennizzo, l'*Assicurato* si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo ritrovato a soggetti indicati da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* mediante sottoscrizione di idonea procura; l'*Assicurato stesso* ha la facoltà di evitare il trasferimento di proprietà restituendo a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* l'indennizzo ricevuto, al netto degli eventuali danni indennizzabili a termini di contratto.

B.9) CONDIZIONE APPROPRIAZIONE INDEBITA

(valida solo per autocaravan e se espressamente richiamata in Polizza)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga ad indennizzare l'Assicurato della perdita del veicolo indicato in Polizza derivante dall'appropriazione indebita (articolo 646 del Codice Penale) dello stesso, a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a transazioni con l'autore del reato;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale, anche nel caso in cui non sia stato individuato il responsabile o comunque il procedimento sia stato archiviato:
- sia stata inoltrata a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI -unitamente alla Denuncia- copia della querela presentata ai sensi dell'articolo 646 del Codice Penale.

Nuova 1* Global - Protezione Rischi e Assistenza Stradale - EDIZIONE 05/2015

Pagina 26 di 120

Come vede, signora Unipolsai, sembra di avere davanti La Settimana Enigmistica, rubrica "Scopri la differenza".

Fatta eccezione per un innocuo refuso grafico, la risposta esatta è: "la differenza non c'è". Né La Settimana Enigmistica, né le centinaia di riviste che l'hanno imitata si sono mai spinte a tanto.

Ovvero, hai assicurato la tua amata autovettura per il "valore a nuovo"? Ti verrà liquidato il valore commerciale stimato da Quattroruote. Hai assicurato il "valore commerciale"? Ti verrà liquidato il valore commerciale stimato da Quattroruote.

Non trova, signora Unipolsai, che ci sia qualcosa che non va?

Per completezza, bisogna aggiungere che il liquidatore, scuotendo platealmente la testa come faceva la mia professoressa di matematica quando mi restituiva il compito in classe, ha poi spiegato alla signora Maria Cristina che la liquidazione "valore a nuovo" è ammessa solo per i VIP, ovvero per chi sottoscriva una specifica garanzia aggiuntiva denominata L.4 Rimborso della spesa di acquisto. Eccola.



L) GARANZIE AGGIUNTIVE "VIP"

L.1) ROTTURA CRISTALLI

(per autovetture, autotassametri, autocaravan, autocarri ed autobus)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, fino alla concorrenza dell'importo riportato in Polizza
indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, le spese sostenute per riparare o sostituire i
cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo indicato in Polizza a seguito di rottura dei medesimi.

Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature e quelli provocati ad altre parti
del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli o in conseguenza delle operazioni di
applicazione o rimozione dei cristalli stessi.

La garanzia non è prestata quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con *UNI-POLSAI ASSICURAZIONI*.

L.2) RIPRISTINO DOTAZIONI DI SICUREZZA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, fino a concorrenza di € 500 per Sinistro, le spese sostenute per ripristinare gli Airbag ed i Pretensionatori delle cinture di sicurezza del veicolo indicato in Polizza in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad incidente della circolazione.

L.3) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo indicato in Polizza determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura.

L.4) RIMBORSO DELLA SPESA DI ACQUISTO

(per autovetture ed autotassametri)

In caso di *Incendio*, furto o rapina, indennizzabili a termini di contratto, verificatisi **entro sei** mesi [180 giorni] dalla data di prima immatricolazione del veicolo indicato in *Polizza* l'indennizzo viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

 se il danno è parziale, la Liquidazione viene effettuata senza tener conto del Degrado d'uso ne', in caso di Sottoassicurazione, della Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile:

Nuova 1ª Global - Protezione Rischi e Assistenza Stradale - EDIZIONE 02/2016

Pagina 46 di 120



se il danno è totale, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, nel limite del Capitale Assicurato, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi, comprensiva del valore del veicolo eventualmente ceduto in permuta.

Sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'*Assicurato* lo *Scoperto* o la *Franchigia* eventualmente pattuiti in *Polizza* per la garanzia *Furto*. In caso di furto o rapina parziale del solo *Apparecchio audio - fono - visivo*, qualora in *Polizza* sia previsto uno *Scoperto*, il minimo dello stesso è ridotto a \leqslant 100.

Qualora, oltre all'*Apparecchio audio - fono - visivo*, siano state rubate altre parti del veicolo, al danno complessivamente determinato si applicano lo *Scoperto* ed il relativo minimo indicati in *Polizza*.

La garanzia opera a condizione che il *Capitale Assicurato* per il veicolo, gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sia almeno pari al 90% della spesa di acquisto come sopra determinata e che tale spesa sia comprovata da idonea documentazione.

L.5) RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTIFURTO E/O DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, fino a concorrenza di € 500 per Sinistro, le spese sostenute per riparare o sostituire l'Impianto antifurto e/o il Sistema di navigazione satellitare Stabilmente installato del veicolo indicato in Polizza qualora questi ultimi abbiano perso la loro funzionalità in seguito ad incidente della circolazione.

Nuova 1ª Global - Protezione Rischi e Assistenza Stradale - EDIZIONE 02/2016

Pagina 47 di 120

Perbacco, signora Unipolsai. E sì che "la trasparenza riveste nel d.lg n. 209/2005 un ruolo centrale, permeando l'intero svolgimento del rapporto assicurativo. La regola della trasparenza, infatti, come peraltro si ricava agevolmente da una lettura sistematica delle norme introdotte dalla neo-disciplina di settore, è rivolta sostanzialmente non solo ai criteri di redazione del testo del contratto e di ogni altro documento che accompagna la stipulazione dello stesso (quali la nota informativa e il questionario), ma anche all'eventuale svolgimento di trattative culminate con la definizione della proposta da parte dell'impresa assicuratrice, nonché all'esecuzione delle prestazioni delle parti". Sa, signora Unipolsai, chi l'ha scritto? Il prof. Flavio Peccenini¹, esimio studioso di diritto assicurativo e – incidentalmente – suo apprezzatissimo fiduciario.

E' vero, cara signora Unipolsai, che, ex art. 1908 c.c., "Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro". E non è certo questa la sede per discutere dell'ambito di applicazione, dell'utilità e della derogabilità del c.d. principio indennitario. Mi limiterò a richiamare quanto affermato da un'altra eminente studiosa della materia nell'ormai lontano 1985²: "Se si tiene presente che il principio indennitario, nella sua formulazione tradizionale, è ormai superato non solo dalla prassi, ma dalla stessa disciplina del codice, è lecita una interpretazione evolutiva degli art. 1905 ss. in modo da legittimare forme assicurative nuove, non contemplate dal codice, come l'assicurazione del valore a nuovo, purché sia rispettata la funzione risarcitoria del contratto, purché, in altre parole, il superamento del più rigoroso principio indennitario non si risolva nel superamento della funzione indennitaria dell'assicurazione contro i danni".

Proprio in questa prospettiva, il dibattito sulla legittimità dell'assicurazione del valore a nuovo può ormai dirsi orientato in senso affermativo. Si liquida all'assicurato un indennizzo superiore

¹ L'assicurazione, in Trattato di Diritto Privato diretto da P. Rescigno vol. 13, Torino, 2007, p. 92.

² G. Volpe Putzolu, in Trattato di Diritto Privato diretto da P. Rescigno vol. 13, Torino, 1985, p. 95.

al valore che la cosa aveva al momento del sinistro, perché si considerano assicurati due rischi:

quello relativo alla cosa e quello relativo al patrimonio, esposto al decremento conseguente alla

spesa per l'eventuale rimpiazzo del bene e superiore al valore che la cosa aveva al momento del

sinistro³. Sempre citando il prof. Peccenini, "In altri termini, come è stato precisato,

l'assicurazione del valore a nuovo, più ed oltre che indennizzare l'assicurato del danno relativo

al bene in sé e per sé considerato, mira ad impedire che egli subisca l'ulteriore danno

dell'esborso della c.d. differenza tra il nuovo ed il vecchio".

Come vede, cara Signora Unipolsai, liquidare il "valore a nuovo" è assolutamente legittimo e

trattare le condizioni di polizza come se fossero carte da gioco, significa probabilmente tradire

quel principio di trasparenza che deve (dovrebbe?) ispirare il rapporto esistente fra assicurato e

assicuratore. Specie se quell'assicuratore è il primo in Italia.

Cordiali saluti

avv. Dario Mastria

Consigliere U.N.A.R.C.A.

_

³ In questi termini E. Bottiglieri, Dell'Assicurazione contro i danni (art. 1904-1918) in Cod. Civ. Comm. diretto da P. Schlesinger, Milano, 2010, p. 126.

⁴ F. Peccenini, Assicurazione (art. 1882 – 1932) in Comm. Scialoja Branca, Bologna, 2011, p. 128.